



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 143 del 2009, proposto da:
Costruzioni Rossaro S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Dalponte ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento, Via Ss. Trinità, n. 14

contro

Azienda Pubblica Servizi alla Persona "Opera Armida Barelli", rappresentata e difesa dall'avv. Damiano Florenzano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento, Piazza Mostra, n. 15

nei confronti di

Pasquazzo S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Mario Maccaferri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento, Via Grazioli, n. 27

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 410, di data 13.2.2009, con il quale

l'Azienda Pubblica Servizi alla Persona "Opera A. Barelli" ha comunicato a Costruzioni Rossaro l'aggiudicazione alla S.p.A. Pasquazzo dell'appalto dei lavori di ristrutturazione totale del convitto, con ampliamento in deroga al P.R.G., ristrutturazione del corpo scuola e nuova palestra seminterrata;

- del provvedimento prot. n. 1082, di data 17.4.2009, con il quale è stata respinta l'istanza presentata dalla ricorrente per ottenere l'esclusione dalla gara delle imprese Pasquazzo ed Ediltione;

- di ogni altro provvedimento presupposto, successivo e comunque connesso e/o conseguente e, in particolare, del verbale della seduta di gara del 12.2.2009, dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva, nonché del bando di gara e della lettera di invito a parteciparvi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Pubblica Servizi alla Persona "Opera Armida Barelli";

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Pasquazzo S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2010 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il bando di gara datato 14.11.2008, prot. n. 3588/08/ZB/zb, l'Azienda Pubblica Servizi alla Persona "Opera Armida Barelli" ha indetto una licitazione per l'appalto a terzi dei lavori di "ristrutturazione totale con ampliamento in deroga al PRG, ristrutturazione corpo scuola e nuova palestra seminterrata". L'importo complessivo dell'appalto era stato determinato in € 3.425.024,71 e per l'aggiudicazione era stato adottato il criterio del prezzo più basso, da determinarsi mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. a), della L.p. 10.9.1993, n. 26, del relativo regolamento di attuazione e, per quanto compatibile, dell'art. 90 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554.

Entro il termine di scadenza prefissato hanno inviato la loro miglior offerta 25 concorrenti e, a seguito dell'esclusione di un'impresa, sono state ammesse alla valutazione 24 offerte, sulle quali - secondo la procedura di cui agli artt. 40 della L.p. n. 26 del 1993, e 24 del regolamento di attuazione - è stata calcolata la soglia di anomalia, risultata pari al 17,297%.

La commessa è stata quindi aggiudicata alla ditta controinteressata, il cui ribasso percentuale offerto, pari al 17,271%, è risultato il più vicino alla soglia di anomalia, senza peraltro raggiungerla, mentre l'offerta della ricorrente, con un ribasso del 17,206%, si è invece collocata seconda in graduatoria. L'esito del confronto è stato comunicato alle interessate con nota del 13.2.2009.

2. In esito ad un'istanza d'accesso la ricorrente avrebbe riscontrato alcune irregolarità sia della documentazione presentata

dall'aggiudicataria Pasquazzo, specificatamente in ordine alla corretta indicazione della durata minima della cauzione provvisoria, dell'insussistenza del cosiddetto pregiudizio penale e del subappalto delle lavorazioni della categoria OS28, sia della documentazione relativa al subappalto presentata dalla concorrente Ediltione S.p.A.

In data 30 marzo 2009 l'Amministrazione procedente è stata informata di tali riscontri da Rossaro Costruzioni, la quale ha contestualmente chiesto l'esclusione dalla gara delle due nominate imprese. La stazione appaltante non ha condiviso le riportate argomentazioni e, con la determinazione dirigenziale n. 51 del 16.4.2009, comunicata alla ricorrente con nota datata 17 aprile, ha respinto l'istanza di riconsiderare la propria precedente determinazione.

Il contratto d'appalto è stato quindi stipulato il successivo 14 maggio e il giorno 21 dello stesso mese sono stati consegnati i lavori.

3. La Società ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe con ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato in data 11.6.2009, con il quale ha altresì chiesto la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. L'Amministrazione resistente, con atto datato 6.7.2009 e notificato il successivo giorno 7, ha però chiesto la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La nominata Società si è quindi costituita in giudizio, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, con atto notificato in data 3 agosto 2009 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il giorno 6 dello stesso mese, con il quale ha al contempo rinunciato alla prodotta

istanza cautelare.

Il ricorso è affidato al seguente articolato motivo di diritto:

“violazione di legge per mancata o erronea applicazione della *lex specialis*, per falsa applicazione degli artt. 23 e 34 della L.p. 10.9.1993, n. 26, nonché dell’art. 75 del D.Lgs. 9.4.2006, n. 163; eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifeste; violazione della *par condicio* dei concorrenti”.

L’istante assume:

- che la polizza fideiussoria presentata dall’aggiudicataria sarebbe priva dell’obbligatoria indicazione della durata minima non inferiore a 180 giorni;
- che la dichiarazione resa dal legale rappresentante sull’insussistenza di precedenti penali in capo ai soggetti tenuti a detta dimostrazione sarebbe carente di un elemento essenziale;
- che non sarebbe corretta la dichiarazione di subappalto della categoria delle lavorazioni impiantistiche da affidare obbligatoriamente ad un soggetto idoneamente qualificato;
- infine, che la concorrente Ediltione S.p.A. non avrebbe espresso la volontà di subappaltare determinate opere per l’intero loro ammontare.

4. Con il ricorso è stata presentata istanza di risarcimento del danno in forma specifica, mediante il richiesto annullamento dei provvedimenti impugnati e il conseguente conferimento della commessa in oggetto, e quindi per equivalente, quantificato nell’utile economico che sarebbe stato conseguito dall’esecuzione dell’appalto.

5. L'Amministrazione dell'Azienda Pubblica Servizi alla Persona "Opera Armida Barelli" si è costituita in giudizio, chiedendo motivatamente la reiezione nel merito del ricorso perché infondato.

6. Nei termini di rito si è costituita in giudizio anche la società controinteressata Costruzioni Pasquazzo, anch'essa argomentando per la reiezione del ricorso.

7. Con ordinanza presidenziale n. 1 del 22.1.2010 è stato ordinato alla resistente Azienda pubblica di depositare in giudizio copia delle offerte presentate dalla imprese Pasquazzo ed Ediltione, nonché tutta la documentazione agli atti del fascicolo pertinente il ridetto appalto.

La documentazione è pervenuta alla Segreteria del Tribunale in data 22.2.2010.

8. In vista dell'udienza di merito le parti resistenti hanno depositato ulteriore documentazione e presentato memorie conclusionali.

9. Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

10. Così riepilogati gli antecedenti in fatto, il Collegio può ora passare all'esame del merito del ricorso che è, peraltro, infondato.

11a. Con il primo mezzo l'istante sostiene che la polizza fideiussoria presentata dall'aggiudicataria unitamente all'offerta non corrisponderebbe a quanto prescritto dalla normativa di gara, in quanto priva dell'obbligatoria indicazione della durata minima di detta garanzia non inferiore a 180 giorni.

La difesa dell'Amministrazione resistente oppone che il documento allegato dall'impresa Pasquazzo presenterebbe invece la durata

richiesta, come si evincerebbe applicando le generali regole di interpretazione del negozio giuridico, le quali richiedono la considerazione delle clausole del contratto nel loro complesso e, al contempo, l'indagine sulle reali intenzioni dei contraenti.

11b. Il Collegio osserva, in proposito, che il bando specificava che il deposito cauzionale provvisorio potesse essere costituito con un deposito in contanti o in titoli, ma anche con una fideiussione bancaria o con una polizza fideiussoria, le quali, a pena di esclusione, avrebbero dovuto prevedere una durata non inferiore a 180 giorni; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. e al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ritiene il Collegio che la funzione propria del richiesto strumento di provvisoria garanzia, che costituisce parte integrante dell'offerta, sia quella di garantire la serietà della partecipazione alla gara e l'adempimento dell'impegno a contrattare in caso di aggiudicazione.

11c. E' ora necessario individuare la *ratio* sottesa alle suddette prescrizioni, tenendo conto che *“in materia di procedimenti ad evidenza pubblica finalizzati all'aggiudicazione di contratti o comunque all'individuazione di soggetti aspiranti a conseguire un beneficio pubblico, le formalità prescritte dal bando di gara debbono risultare dirette ad assicurare un particolare interesse dell'Amministrazione, al fine di evitare di cadere in un eccessivo formalismo, che finirebbe col risolversi nel pretendere una accurata diligenza da parte dei concorrenti per finalità non degne di nota o di rilievo. Ne discende che le formalità*

richieste dal bando a pena di esclusione dalla gara devono rispondere al comune canone di ragionevolezza, in stretta relazione con le precitate esigenze” (cfr., C.d.S., sez. V, 9.10.2007, n. 5289 e sez. IV, 30.1.2006, n. 308).

Inoltre, se è vero che le regole di gara devono essere rispettate puntualmente al fine di assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, è altrettanto vero che un eccessivo formalismo rischierebbe di compromettere l'interesse pubblico alla scelta del miglior contraente. In questo senso, il Consiglio di Stato ha avuto occasione per affermare che *“il principio che ravvisa nel rispetto puntuale delle formalità prescritte dalla lex specialis un efficace presidio a garanzia della par condicio tra i partecipanti può essere oggetto di temperamenti, perché del formalismo procedurale che sorregge il sistema delle gare d'appalto va scongiurata un'applicazione meccanica che contraddica, alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto, la fondamentale ed immanente esigenza di ragionevolezza dell'attività amministrativa, finendo così per porsi in contrasto con le stesse finalità di tutela alle quali sono preordinati i generali canoni applicativi delle regole della contrattualistica pubblica”* (cfr., C.d.S., sez. V, 22.6.2004, n. 4347 e T.R.G.A. Trento, 26.1.2010, n. 25).

11d. Nel caso in esame, l'impresa Pasquazzo ha allegato alla propria offerta una polizza fideiussoria stipulata con la società Itas Mutua di Trento.

Sulle caratteristiche di tale contratto atipico di garanzia, rilevata la sua più frequente utilizzazione rispetto al deposito di una vera e propria cauzione in ragione della sua minore onerosità e della possibilità di evitare una lunga e improduttiva immobilizzazione di capitali, si sono

recentemente espresse le Sezioni unite della Corte di Cassazione, specificando che *“il contratto cosiddetto di assicurazione fideiussoria (o cauzione fideiussoria o assicurazione cauzionale), è caratterizzato dall'assunzione di un impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazioni, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta da un terzo”*, che *“la funzione individuale dello specifico negozio della polizza fideiussoria è dunque quella di sostituire la traditio del denaro tipica della cauzione con l'obbligazione di corrispondere una somma di denaro, da parte del garante, a richiesta del creditore”*; che, con ciò *“il tutto assurge a garanzia atipica, a cagione dell'insostituibilità della obbligazione principale, onde il creditore può pretendere dal garante solo un risarcimento, prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto”* (cfr., sentenza 18.2.2010, n. 3947). Sullo specifico punto dell'interpretazione di detto contratto, la giurisprudenza della stessa Corte aveva da tempo segnalato che *“ai fini della corretta interpretazione delle clausole contrattuali concernenti un negozio fideiussorio non è sufficiente il ricorso al solo dato letterale che fissa l'operatività della fideiussione senza indagare circa l'effettivo intento del fideiussore dichiarante, occorrendo, altresì, procedere ad un' interpretazione complessiva delle clausole medesime, ai sensi dell'art. 1363 c.c., da correlare necessariamente alle particolarità delle obbligazioni garantite”* (cfr., Cass. civ., sez. I, 4.11.2005, n. 21396).

11e. In applicazione dei riportati principi ai fatti di causa, il Collegio rileva che la polizza fideiussoria n. 1315396, rilasciata in data 29.1.2009 da un funzionario con potere di firma per impegnare Itas Mutua, presenta le seguenti caratteristiche:

- è stata costituita a garanzia dell'offerta presentata dalla controinteressata Pasquazzo S.p.A. all'Azienda Pubblica Servizi alla Persona Opera Armida Barelli per l'affidamento in appalto dei lavori di cui al menzionato bando, esattamente riportato in contratto;
- il premio per la garanzia era stato pagato al momento della stipula, copriiva mesi 6 (dal 5.2.2009 al 5.8.2009) con obbligo del contraente di pagare i supplementi di premio in caso di maggior durata, la quale era comunque presupposta fino a quando il contraente non avesse comprovato la liberazione della garanzia con le modalità indicate dall'art. 5 delle condizioni generali, ossia con la restituzione a cura del beneficiario dell'originale della polizza con annotazione di svincolo, ovvero con una dichiarazione del beneficiario di liberazione della società assicuratrice da ogni responsabilità in ordine alla suddetta garanzia (cfr., artt. 4 e 5);
- l'eventuale mancato pagamento degli altri premi non avrebbe potuto, in alcun caso, essere opposto al beneficiario (cfr., art. 2);
- la liberazione della garanzia sarebbe comunque avvenuta: per la ditta vincitrice al momento della stipulazione del contratto di appalto e, per gli altri concorrenti, entro 30 giorni dalla mancata aggiudicazione.

A parere del Collegio, l'interpretazione delle dette clausole contrattuali va effettuata tramite la lettura delle une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (cfr., art. 1363 c.c.); in tale fase ha valore preminente il criterio logico - sistematico, che impone di leggere la volontà dei contraenti come manifestata dalla globalità delle clausole ed avente

immediata attinenza alla materia in contesa (cfr., in termini, Cass. civ., 14.6.2006, n. 13730).

Su tale fondamento emerge patentemente che la polizza in esame si caratterizza per l'assunzione dell'impegno, da parte di una nota compagnia di assicurazioni, di pagare un determinato importo al beneficiario, individuato nella nominata Azienda pubblica, onde garantirla in caso di inadempimento della prestazione ad essa dovuta dall'impresa Pasquazzo; che aveva una durata non inferiore a 180 giorni, come richiesto dalla *lex specialis*, posto che la garanzia era stata rilasciata a seguito del pagamento del premio per i primi 6 mesi; che detta garanzia sarebbe stata svincolata solo dopo l'aggiudicazione della commessa (il che sarebbe potuto avvenire in un tempo anche superiore ai 180 giorni richiesti); che la sua maggior durata avrebbe potuto essere inibita solo da un atto rimesso all'esclusiva volizione della stazione appaltante beneficiaria, quale la restituzione dell'originale del documento stesso o un'espressa dichiarazione liberatoria.

In definitiva, dalla suddetta lettura della polizza in esame consegue una conclusione meditata e ragionevole, avulsa da ogni formalismo inutile, essendo non contestabile che, nella specie, vi fosse certezza in ordine alla regolarità della polizza fideiussoria presentata dalla controinteressata Pasquazzo poiché, pur in carenza di una formula precisa, essa presentava in concreto il contenuto negoziale prescritto dalla normativa di gara.

Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto respinto.

12a. La ricorrente lamenta con il secondo mezzo che il legale rappresentante della società aggiudicataria avrebbe reso la necessaria dichiarazione in ordine all'insussistenza di precedenti penali incidenti sulla moralità professionale in capo ai soggetti tenuti a detta dimostrazione, omettendo un elemento essenziale, ossia la specificazione di esserne a conoscenza "*diretta*" (cfr., punto a3) della sezione I del paragrafo VI del bando). Con ciò, la dichiarazione dell'impresa Pasquazzo datata 24.11.2008, con la quale il legale rappresentante ha dichiarato "*di non essere a conoscenza*" degli eventi penali sopra descritti, non sarebbe idonea ad escludere che i soggetti in essa menzionati non si siano realmente resi colpevoli di quei reati.

12b. Il Collegio osserva che la normativa di gara aveva previsto la sanzione dell'esclusione solo in caso di mancanza delle dichiarazioni prescritte, fra le quali quella qui di interesse (cfr., penultimo periodo della sezione I del paragrafo VI del bando). Di conseguenza, sulla dichiarazione in questione la stazione appaltante ha rettammente attivato la regolarizzazione documentale e, con nota del 22.4.2009, specificando che il facsimile allegato al bando chiedeva di dichiarare la conoscenza "*diretta*", ha quindi chiesto di confermare con detta formula di rito la precedente dichiarazione. Con nota datata 5.5.2009 il legale rappresentante dell'impresa Pasquazzo ha provveduto ad chiarire che la conoscenza dell'insussistenza del pregiudizio penale nei confronti dei soggetti nominati era "*diretta*" (cfr., doc. n. 15 e 16 in atti depositati in data 22.2.2010).

In proposito osserva il Collegio che la precedente dichiarazione,

conosciuta al momento della proposizione del ricorso, è stata integrata rispetto a quella precedente; che, tuttavia, appuntandosi il motivo introdotto contro l'originaria dichiarazione del 5.5.2009, l'istante era onerata di proporre un'ulteriore impugnazione, a mezzo di un motivo aggiunto, ove avesse inteso contestare detta nuova dichiarazione conosciuta con il deposito della documentazione acquisita in sede istruttoria.

Nel suo difetto, di conseguenza, è necessario rilevare l'improcedibilità del motivo per la sopravvenuta carenza di interesse.

13a. Con il terzo mezzo l'istante adduce che l'aggiudicataria sarebbe dovuta essere esclusa dalla competizione in quanto la dichiarazione di subappalto resa non conterrebbe l'esatta indicazione di una delle categorie delle lavorazioni impiantistiche da affidare obbligatoriamente ad un soggetto idoneamente qualificato. Nella specie, nella dichiarazione datata 30 gennaio 2009, nella parte in cui sono state elencate le opere a qualificazione obbligatoria subappaltabili per l'intero, sono menzionate le "*opere da termoidraulico, cat. OS8*" anziché "*impianti termici e di condizionamento, cat. OS28*".

Dette argomentazioni, pregne di un palese formalismo, non possono essere condivise.

13b. Il Collegio fa propria in proposito la meditata posizione della stazione appaltante, la quale ha rilevato:

- che l'interessata aveva dichiarato di non possedere la qualificazione per le lavorazioni di cui alla categoria OS28;
- che, elencandole, aveva altresì manifestato la volontà di

subappaltare, per l'intero, tutte le lavorazioni delle categorie a qualificazione obbligatoria previste dal bando;

- che la dizione “*opere da termoidraulico*” è utilizzata nell'elenco prezzi provinciale, documento previsto dall'art. 13 della L.p. n. 26 del 1993 per garantire la trasparenza e il coordinamento dell'attività tecnico - amministrativa nel settore dei lavori pubblici provinciali, e segnatamente sotto la voce B72, la quale univocamente indica la realizzazione di impianti termici e di condizionamento;

- che la categoria OS8 riguarda opere edili del tutto diverse, cioè la finitura di opere generali di natura tecnica, non previste nell'oggetto dell'appalto.

In definitiva, il Collegio ritiene corretta l'interpretazione della stazione appaltante la quale ha immediatamente compreso che il controinteressato era incorso in un palese errore materiale nell'indicazione del codice, per cui, non limitandosi ad applicare il senso delle singole parole, ha rettamente individuato la reale volontà della parte, come pacificamente emergente dal complesso delle circostanze sopra ricordate.

Anche tale mezzo deve essere dunque disatteso.

14a. Con l'ultimo mezzo, che non merita miglior sorte, la ricorrente si appunta nei confronti della documentazione prodotta dalla società Ediltione S.p.A., la quale peraltro è stata esclusa dal confronto in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta perché aveva proposto un ribasso superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse. In proposito, la deducente sostiene che la nominata società

avrebbe presentato una dichiarazione di subappalto riferita a categorie impiantistiche a qualificazione obbligatoria, e non, senza specificare la necessaria volontà di volerle subappaltarle per l'intero importo, maggiorato degli oneri di sicurezza, come previsto a pena di esclusione dalla lettera di invito. La ricorrente conclude affermando che la Stazione appaltante avrebbe dovuto provvedere all'esclusione dalla gara di quell'offerta e che detta operazione avrebbe modificato la soglia d'anomalia: all'esito di ciò la migliore offerta sarebbe risultata quella dell'istante Rossaro.

14b. L'atto introduttivo del presente giudizio, tuttavia, non è stato notificato alla ditta Ediltione. E non vi è dubbio che essa sia titolare di un interesse qualificato di segno contrario a quello di cui è portatrice la ricorrente a contraddire nel presente giudizio: di conseguenza, sarebbe necessario disporre l'integrazione del contraddittorio.

Il Collegio reputa, peraltro, di poterne prescindere, essendo il motivo manifestamente infondato nel merito.

14c. Il Collegio osserva, infatti, che, da una corretta lettura del bando, emerge che l'esecuzione delle opere della gara in esame rientrava prevalentemente nella categoria OG1 (edifici civili e industriali), per la quale era prevista la possibilità di subappaltare discrezionalmente parte delle lavorazioni fino alla misura massima del 30% dell'offerta. Ulteriori parti dell'opera rientravano in categorie diverse da quella prevalente, alcune delle quali a qualificazione obbligatoria. Per queste ultime, segnatamente OS3, OS28 e OS30, il concorrente non in

possesso della necessaria qualificazione era quindi tenuto a subappaltare obbligatoriamente le relative opere. Anche le categorie diverse da quella prevalente a qualificazione non obbligatoria, precisamente le OS6 e OS7, potevano essere oggetto di subappalto, purché per l'intero loro ammontare.

L'impresa Ediltione ha dunque presentato la propria dichiarazione di subappalto (cfr., in fascicolo n. 13 degli atti dell'Amministrazione resistente), nella quale ha indicato di voler dar corso al subappalto (oltre al 30% di alcune lavorazioni rientranti nella categoria prevalente), rispettando "*i limiti di legge*":

- le opere e gli impianti di elevazione della categoria specializzata OS4, a qualificazione obbligatoria non posseduta dall'interessata, con "*l'obbligo del 100%*";

- le opere delle categorie scorporabili impianti idrico - sanitari, OS3; le finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, OS6; le finiture di opere generali di natura edile, OS7; gli impianti termici e di condizionamento, OS28; gli impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici televisivi, OS30, il tutto "*nel limite del 100%*".

Per conseguenza, emerge del tutto chiaramente la volontà della dichiarante di subappaltare per l'intero tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili, a qualificazione obbligatoria e non, come previste dal bando e nei termini stabiliti dalla normativa di gara. Legittimamente, pertanto, la Commissione di gara ha considerato del tutto irrilevante l'omissione della formula "*per l'intero importo risultante dall'offerta maggiorato degli oneri di sicurezza*", posto che la riportata

dichiarazione di subappalto, valutata nel suo complesso, poteva e doveva intendersi eterointegrata da quanto prescritto tassativamente sul punto dalla *lex specialis* di gara.

15. In conclusione, sulla base delle argomentazione svolte, il ricorso deve essere respinto, congiuntamente all'avanzata domanda di risarcimento del danno.

Le spese di lite, in applicazione della regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente. Condanna conseguentemente Costruzioni Rossaro S.r.l. a corrispondere la somma di € 4.800,00 (quattromilaottocento), (di cui € 4.000,00 per onorari ed € 800,00 per diritti), oltre a I.V.A., C.N.P.A. ed al 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti a titolo di spese generali, a favore per l'intero importo liquidato sia dell'Azienda pubblica servizi alla persona "Opera Armida Barelli" sia dell'impresa Pasquazzo S.p.A.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 143 del 2009, lo respinge. Condanna la ricorrente Costruzioni Rossaro S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come da motivazione.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere

Alma Chietтини, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)